



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 86/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 19 maggio 2015 composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario relatore
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Vista la richiesta di parere proveniente dal **Comune di Casalbeltrame (NO)** con nota pervenuta, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, in data 8 maggio 2015, prot. n. 3322, in materia di delibera per il rientro del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott.ssa Alessandra Olessina;

Udito il relatore;

### **PREMESSO IN FATTO**

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Casalbeltrame (NO), premesso che l'Ente il 29 aprile u.s. ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, in riferimento al D.M. dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 pone alla Sezione i seguenti quesiti: 1) se il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 è spostato al 45° giorno successivo alla data della delibera del riaccertamento straordinario dei residui; 2) se la delibera del rientro dal disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui possa essere adottata in esercizio provvisorio, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2015.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La richiesta di parere, inoltrata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, presenta i requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.

Infatti, essa è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Casalbeltrame (NO) e trasmessa tramite il C.A.L.

Inoltre, essa, ponendo un quesito che riguarda in generale l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, attiene alla materia della contabilità pubblica.

Tuttavia, va precisato che la richiesta di parere, pur essendo originata da un'esigenza dell'Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all'Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo essere rivolta ad ottenere indicazioni specifiche per l'attività gestionale concreta.

In caso contrario l'attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di coamministrazione.

Ciò posto, può passarsi all'esame del merito.

2. L'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 118/2011 dispone che *"Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui"*.

Nel caso di specie, il Comune di Casalbeltrame riferisce di aver approvato il riaccertamento straordinario dei residui in data 29 aprile u.s., evidentemente pur non avendo ancora approvato il bilancio di previsione 2015; ciò risulta consentito espressamente dall'art. 3, comma 9, del D.lgs. n. 118/2011, secondo cui *"Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni."*

L'art. 3, comma 15, del D.lgs. n. 118/2011 prevede che le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno.

L'art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118/2011 prevede che, in attesa del decreto di cui all'art. 3, comma 15, sopra citato, i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti attraverso un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

In data 2 aprile 2015 è intervenuto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, all'art. 2, comma 2, prevede che *"Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3,*

*comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'articolo 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori."*

Il Comune di Casalbeltrame chiede, innanzi tutto, se il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2015 – già differito prima con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 e poi con Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 - debba ora intendersi spostato al 45° giorno dalla data della delibera di riaccertamento dei residui.

La Sezione rileva che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015.

Pertanto, alla luce delle modifiche normative medio tempore intervenute, il primo quesito posto dal Comune di Casalbeltrame è da intendersi superato.

Con riferimento al secondo quesito posto dal Comune istante - e cioè se la delibera del rientro dal disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui possa essere adottata in esercizio provvisorio, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2015 - la Sezione è del parere che, come il riaccertamento straordinario può precedere o seguire l'approvazione del bilancio di previsione (cfr. art 3, comma 9, del D.lgs. n. 118/2011), condizionando la predisposizione di tale documento contabile se ancora da approvare o comportando la variazione di quello già approvato (cfr. art. 3, comma 7, del medesimo D.lgs. n. 118/2011), così - come logico corollario - anche la delibera del rientro dal disavanzo

può essere adottata in esercizio provvisorio, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2015.

**P.Q.M.**

è nei termini sopra esposti il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte sulla richiesta formulata dal Comune di Casalbeltrame (NO) con nota pervenuta, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, in data 8 maggio 2015, prot. n. 3322.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 19 maggio 2015.

Il Magistrato estensore  
F.to Dott.ssa Alessandra Olessina

Il Presidente  
F.to Dott. Mario Pischedda

Depositata in Segreteria il 26/05/2015  
Il Funzionario Preposto  
F.to Dott. Federico SOLA